SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1690)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACALUSO, SPANO Roberto, ARGAN, VOLPONI, ANDERLINI, SCHIETROMA, BASTIANINI, FERRARA SALUTE, COVATTA, PROCACCI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, RASIMELLI, COMASTRI, GROSSI, SEGRETO, RIVA Dino e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1986

Provvedimento organico per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, monumentale, storico-artistico e ambientale delle due città

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 giugno 1984, n. 227, ha stabilito il termine del 31 marzo 1985 per la presentazione, da parte della regione Umbria e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di idonei programmi e progetti, ai fini dell'adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi e alla salvaguardia del patrimonio artistico delle due città. In tal modo il Parlamento ha espresso la precisa volontà di avviare a soluzione un grave problema apertosi con i noti movimenti franosi di questi anni.

Nello stesso tempo il legislatore ha inteso affrontare il nodo della salvaguardia dei beni monumentali, archeologici, architettonici e artistici di Orvieto e di Todi, sottoposti a un forte degrado.

Questa precisa volontà è stata ribadita dall'8ª Commissione e, di recente, anche da due ordini del giorno votati dal Senato, nel corso della discussione della legge finanziaria 1986.

Orvieto e Todi sono patrimonio dell'Italia e del mondo; due « emergenze » delle quali si sono più volte occupati il Parlamento europeo, l'UNESCO e gran parte della cultura e della stampa italiana.

Nel 1990 cadrà il settimo centenario del Duomo di Orvieto; un bene del quale, per quella data, ci auguriamo possa essere compiuto il risanamento. Fino ad oggi lo Stato si è giustamente fatto carico dell'emergenza consentendo, attraverso le leggi n. 230 del 1978, n. 119 del 1981, n. 526 del 1982 e n. 227 del 1984, di operare laddove maggiore era l'urgenza e cioè in direzione dei movimenti

franosi, con uno stanziamento complessivo di lire 73 miliardi (dei quali, ultimamente, 2 miliardi sono stati destinati a un primo intervento sul Duomo di Orvieto e altri monumenti).

La regione Umbria ha provveduto con tempestività alla utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione, di intesa con i Comuni e sulla base di un positivo rapporto con gli organi periferici competenti dello Stato.

Inoltre, nei termini previsti dalla legge n. 227, ha provveduto a rimettere il quadro dell'ulteriore fabbisogno, quale discende dalla ricognizione generale della situazione.

Analogo adempimento è stato assolto, sempre sulla base della prescrizione della legge n. 227, dall'Amministrazione centrale dello Stato.

In tal modo sono state poste le premesse di un intervento altamente significativo (con un valore esemplare anche fuori dell'Italia) per l'avvio a soluzione di problemi che hanno una caratterizzazione fortemente unitaria.

La salvaguardia delle Rupe e del Colle — questa è la rilevante conclusione della legge n. 227 — infatti, non può essere separata dall'intervento di difesa, recupero, valorizzazione dei beni che vi insistono sopra e del tessuto urbano che si è stratificato nel corso dei secoli.

Con il presente disegno di legge si vogliono trarre le conclusioni di tale impostazione, attraverso un progetto unitario basato sul ruolo del Ministero dei beni culturali e ambientali, della regione Umbria e dei comuni di Orvieto e di Todi.

Naturalmente, anche in relazione alla effettiva possibilità di svolgimento dei lavori di consolidamento, salvaguardia e recupero di cui sopra si prevede una modulazione della spesa lungo un certo numero di anni e quindi a carico di diversi bilanci.

Ciò non di meno vogliamo sottolineare l'urgenza del provvedimento, anche per garantire — di fronte al continuo manifestarsi di eventi franosi — la prosecuzione degli interventi in corso, sulla cui utilità tecnica esiste un generale apprezzamento.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento: conservazione e salvaguardia del patrimonio paesistico (attraverso la prosecuzione dell'opera di consolidamento avviata con la legge n. 230 del 1978), monumentale, storico, archeologico e artistico delle città di Orvieto e di Todi.

Gli interventi previsti nel successivo articolo 2 sono dichiarati di preminente interesse nazionale. Essi ricomprendono tutte le azioni finalizzate alla creazione di zone di rispetto e protezione attiva delle Rupe e del Colle, nonchè quelle relative alla tutela e valorizzazione di sistemi di mobilità alternativa.

Relativamente a quest'ultimo aspetto va sottolineata l'incidenza negativa del traffico, specie se pesante, sulla stabilità dei versanti e va ricordato che proprio per l'avvio di un sistema di mobilità alternativa ad Orvieto è previsto un primo finanziamento a carico del Fondo investimenti e occupazione del 1985.

L'articolo 3 prevede che la somma necessaria di 315 miliardi, quale risulta dalla documentazione fornita dal Ministero dei beni culturali e ambientali e dalla regione Umbria, sia erogata durante il settennio 1986-1992.

L'articolo 4 prescrive l'intesa tra il Ministero, la Regione e i Comuni in ordine alla priorità degli interventi, con possibilità di affidamento diretto degli stessi dalla Regione ai Comuni (articolo 5).

La Regione inoltre potrà continuare ad avvalersi (articolo 6) degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato, secondo una scelta che ha già visto il più largo coinvolgimento di competenze (Consiglio superiore dei lavori pubblici, Servizio geologico, Consiglio nazionale delle ricerche, Università, esperti in materia ambientale, eccetera).

L'articolo 7 prevede la costituzione, presso i due Comuni, di intesa con la Regione, di Osservatori per il controllo e la manutenzione permanente della Rupe e del Colle, con compiti anche di ricerca e di documentazione dell'andamento dei relativi fenomeni nel tempo.

A tal fine i due Comuni sono autorizzati ad ampliare l'organico degli uffici tecnici fino ad un massimo di dieci unità.

Quella degli Osservatori è una scelta decisiva, indispensabile per assicurare, attraverso il ricorrente controllo della situazione, la massima utilità e produttività della spesa che si propone. In una prima fase è prevista, a tale scopo, l'erogazione di un contributo regionale (articolo 8).

Infine gli articoli 9 e 10 prevedono, rispettivamente, che l'IVA relativa agli interventi eseguiti sia ricondotta all'aliquota del 2 per cento e che al finanziamento, dal 1986 al 1992, si faccia fronte con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In conclusione vogliamo sottolineare come il presente disegno di legge intenda perseguire l'obiettivo di una programmazione risolutiva e di ampio respiro, per giungere alla definizione di esperienze di grande significato culturale e tecnico e al tempo stesso caratterizzate dalla massima efficacia e rapidità della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio paesistico, monumentale, storico, archeologico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi, gli interventi previsti nei programmi-progetti predisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 227, sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo ricomprendono quelli relativi alla creazione di zone di rispetto e protezione attiva a salvaguardia della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi nonchè alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico esistente ed alla realizzazione di sistemi di mobilità alternativa.

Art. 3.

Per far fronte agli interventi di cui agli articoli 1 e 2, è autorizzata, per il settennio 1986-1992, la complessiva spesa di lire 315 miliardi, così ripartiti:

a) lire 149 miliardi a favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui lire 106 miliardi per la città di Orvieto e lire 43 miliardi per la città di Todi;

b) lire 166 miliardi a favore della regione Umbria, di cui lire 106 miliardi per la città di Orvieto e lire 60 miliardi per la città di Todi.

Art. 4.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Ministero dei lavori pubblici e la regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo 3, realizzeranno, ognu-

no per la parte di propria competenza, i progetti e le opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

La priorità degli interventi verrà definita d'intesa con i Comuni interessati.

Art. 5.

La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 potrà essere affidata dalla Regione ai Comuni interessati.

Art. 6.

La regione Umbria potrà avvalersi degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta gli articoli 107 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

I comuni di Orvieto e di Todi istituiscono, d'intesa con la regione Umbria, e gestiscono Osservatori per il controllo e la manutenzione permanente della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Ciascun Osservatorio si articolerà in un nucleo di intervento permanente con capacità tecnico-operative e in un centro studi con compiti di gestione della strumentazione, di documentazione, informazione e archiviazione, di ricerca scientifica, nonchè di indicazioni operative per la manutenzione permanente.

La Giunta regionale dell'Umbria distaccherà, per il periodo di validità della legge, propri dipendenti inquadrati in idonei profili professionali, in numero non superiore a due unità per ciascun Osservatorio, al fine di garantire continuità ed uniformità nella gestione della strumentazione tecnico-scientifica installata nelle due città.

I comuni di Orvieto e di Todi sono autorizzati ad ampliare l'organico degli uffici tecnici comunali fino ad un massimo di dieci unità con profili professionali da stabilire d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 8.

Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, la regione Umbria è autorizzata a concedere ai comuni di Orvieto e di Todi, sui fondi di cui all'articolo 3, la somma di lire 250 milioni annui.

Art. 9.

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi eseguiti in base alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2 per cento, essendo finalizzate al consolidamento degli abitati e quindi alla conservazione del patrimonio residenziale e delle opere di urbanizzazione.

Art. 10.

All'onere annuo di lire 45 miliardi si fa fronte, per l'anno finanziario 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e con appositi capitoli per gli anni finanziari del 1987 al 1992.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.